

Prov. P.C.M. 2 agosto 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del **decreto legislativo n. 29 del 1993** - del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto del personale dipendente dalle Università, di cui all'art. 10 del **D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593**, relativo al biennio economico 1996-1997, concordato il 22 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPi e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università e FED.NE CONFSAL/SNALS/CISAPUNI/Università.

Publicato nella Gazz. Uff. 1° ottobre 1996, n. 230, S.O.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la lettera n. 3120/96/7.515 del 18 luglio 1996, con la quale - in relazione alla citata direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri impartita all'ARAN in data 7 febbraio 1996 - la Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il Ministero del tesoro, ha impartito all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) linee di indirizzo in merito ai contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego per il biennio economico 1996/1997;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.706,53 miliardi, in lire 3.921,35 miliardi ed in lire 4.741,18 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale del settore Stato, al netto degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione come precisato nella citata direttiva del 7 febbraio 1996;

Vista la lettera prot. n. 4979 del 24 luglio 1996 (pervenuta il 24 luglio 1996), con la quale l'ARAN - in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalle Università, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996/1997, concordato il 22 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPi e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università e FED.NE CONFSAL/SNALS/CISAPUNI/Università;

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalle Università, concordato il 22 luglio 1996, non risulta, in generale, in contrasto con la citata direttiva del 7 febbraio 1996, impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo aver acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Considerato inoltre, che il predetto testo, del contratto collettivo nazionale di lavoro non risulta in contrasto con le citate linee di indirizzo impartite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'ARAN con la lettera del 18 luglio 1996, previa intesa con il Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 1996, concernente l'«autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1; del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalle Università, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996/1997, concordato il 22 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPi e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università e FED.NE CONFSAL/SNALS/CISAPUNI/Università.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 agosto 1996, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al

personale dipendente delle Università, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996/1997 stipulato il 22 luglio 1996, il giorno 5 settembre alle ore 12,30 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali:

CGIL - CISL - UIL - CONFSAL - UNIONQUADRI - CISAL - CISNAL - CONFEDIR - RDB/CUB - USPPi - CGIL/SNU - CISLFUR - UIL/UNIVERSITA' Fed.ne CONFSAL/SNALS/CISAPUNI UNIVERSITA'.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Comparto Università parte economica biennio 1996/1997

Articolo 1

Gli stipendi tabellari come stabiliti dall'art. 39 comma 2 del CCNL stipulato in data 21.5.1996 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde¹:

dal 1° gennaio 1996

Qualifica I	L. 53.000
Qualifica II	L. 56.000
Qualifica III	L. 59.000
Qualifica IV	L. 63.000
Qualifica V	L. 67.000
Qualifica VI	L. 70.000
Qualifica VII	L. 77.000
Qualifica VIII	L. 84.000
Qualifica IX	L. 97.000
Qualifica I R.S.	L. 97.000
Qualifica II R.S.	L. 111.000

dal 1° novembre 1996 ulteriori importi:

Qualifica I	L. 61.000
Qualifica II	L. 64.000
Qualifica III	L. 68.000
Qualifica IV	L. 73.000
Qualifica V	L. 76.000
Qualifica VI	L. 80.000
Qualifica VII	L. 88.000
Qualifica VIII	L. 96.000
Qualifica IX	L. 111.000
Qualifica I R.S.	L. 111.000
Qualifica II R.S.	L. 126.000

dal 1° luglio 1997 ulteriori importi:

¹ Per l'incremento degli stipendi di cui al presente articolo vedi l'art. 64, [Accordo 9 agosto 2000](#).

Qualifica I	L. 38.000
Qualifica II	L. 40.000
Qualifica III	L. 42.000
Qualifica IV	L. 45.000
Qualifica V	L. 48.000
Qualifica VI	L. 50.000
Qualifica VII	L. 55.000
Qualifica VIII	L. 60.000
Qualifica IX	L. 69.000
Qualifica I R.S.	L. 69.000
Qualifica II R.S.	L. 79.000

Articolo 2

Effetti dei benefici

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 1 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Trattamento Accessorio

Articolo 3

Finanziamento del trattamento accessorio

1. Le risorse di cui all'art. 42, comma 1, del CCNL stipulato in data 21 maggio 1996 sono determinate dall'1.1.1996 sommando;
 - a) il valore complessivo dei trattamenti accessori per il 1995;
 - b) le risorse che specifiche disposizioni normative finalizzano alla incentivazione della produttività del personale;
 - c) le quote di incremento previste dal citato art. 42, comma 1, lettera a).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono incrementate, a decorrere dal 31.12.1997 a valere sulla competenza 1998 di un importo pari allo 0,6% del monte salari riferito all'anno 1995 escluso il personale dirigenziale.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite proporzionalmente tra gli istituti ricompresi nell'art. 42 comma 2.

Articolo 4

Risorse aggiuntive

1. Le amministrazioni che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993, dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che abbiamo introdotto strumenti di programmazione e controllo delle attività e di verifica dei risultati, in particolare attuando un'organizzazione per centri di costo e istituendo nuclei di valutazione, incrementano ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell'1% - come tetto massimo - del monte

salari relativo all'anno 1995, utilizzando le risorse aggiuntive derivanti dai migliori risultati nell'andamento gestionale, correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nel contesto di un impiego più razionale dei fattori produttivi.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dalle Amministrazioni, nel rispetto di criteri oggetto di contrattazione decentrata, ad istituti ricompresi nell'art. 42, comma 2 del CCNL stipulato in data 21.5.1996.

Articolo 5

Indennità di Ateneo

1. L'indennità di Ateneo di cui all'art. 41, comma 1 del CCNL è incrementata a decorrere dal 1.1.1997 dei seguenti importi annui lordi:²

LIVELLI	IMPORTI
---------	---------

I	L. 22.000
II	L. 25.000
III	L. 29.000
IV	L. 33.000
V	L. 36.000
VI	L. 46.000
VII	L. 58.000
VIII	L. 72.000

2. L'indennità di Ateneo di cui all'art. 41, comma 2 del CCNL è incrementata a decorrere dal 1.1.1997 dei seguenti importi annui lordi:

LIVELLI	IMPORTI
---------	---------

IX	L. 145.000
I.R.S.	L. 145.000
II.R.S.	L. 193.000

3. L'indennità di Ateneo di cui all'art. 41, comma 1 del CCNL è ulteriormente incrementata a decorrere dal 31.12.1997 dei seguenti importi annui lordi:

LIVELLI	IMPORTI
---------	---------

I	L. 50.000
II	L. 58.000
III	L. 66.000
IV	L. 75.000
V	L. 83.000
VI	L. 105.000
VII	L. 132.000
VIII	L. 165.000

² Per la rideterminazione dell'indennità di ateneo vedi l'art. 65, [Accordo 9 agosto 2000.](#)

4. L'indennità di Ateneo di cui all'art. 41, comma 2 del CCNL è incrementata a decorrere dal 31.12.1997 dei seguenti importi annui lordi:

LIVELLI	IMPORTI
IX	L. 330.000
I.R.S.	L. 330.000
II.R.S.	L. 440.000

Articolo 6

1. L'indennità di cui all'art. 45 del CCNL è incrementata dal 1.1.1997 dei seguenti importi annui lordi:

LIVELLI	IMPORTI
II	L. 117.000
III	L. 156.000
IV	L. 130.000
V	L. 117.000

Articolo 7

Esperti e collaboratori linguistici

1. La quota oraria di cui all'art. 51, comma 4 del CCNL stipulato in data 21.5.1996, è incrementata a decorrere dal 1° gennaio 1996 di un importo pari a L. 1.000, dal 1° novembre 1996 di un ulteriore importo pari a L. 1.500 e dal 1° luglio 1997 di un ulteriore importo pari a L. 1.000. Correlativamente, il trattamento complessivo annuo lordo di cui al medesimo articolo è rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 1996 in L. 22.500.000; dal 1° novembre 1996 in L. 23.250.000; dal 1° luglio 1997 in L. 23.750.000³.

Articolo 8

Assistenti straordinari ISEF

1. Il compenso annuo lordo di cui all'art. 52, comma 3 del CCNL stipulato in data 21.5.1996, è incrementato a decorrere dal 1.1.1996 di un importo pari a L. 480.000 annue lorde, a decorrere dal 1.11.1996 di ulteriore importo pari a L. 660.000 annue lorde e a decorrere dal 1.7.1997 di un ulteriore importo pari a L. 480.000 annue lorde.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti auspicano che le condizioni perché il trattamento accessorio possa essere integrato dalle Amministrazioni con oneri a proprio carico, come previsto dall'articolo 4, si realizzino concretamente anche nei confronti degli Osservatori e degli ISEF, tenuto conto del loro peculiare assetto organizzativo e finanziario.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

³ Per la rideterminazione del trattamento previsto dal presente articolo vedi l'art. 22 del C.C.N.L. di cui all'[Accordo 13 maggio 2003](#).

Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 settembre 1996 per l'esame della materia relativa ai permessi e distacchi sindacali in attuazione dell'art. 2 del D.L. n. 254 del 1996, convertito in legge n. 365 del 1996.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti si danno atto che la previsione degli artt. 51 e 52 del CCNL stipulato il 21 maggio 1996, secondo la quale al rapporto di lavoro degli esperti e collaboratori linguistici, nonché degli assistenti straordinari presso l'ISEF, si applica la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, consente agli interessati di svolgere altre attività, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 8, dello stesso CCNL.